

REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ALBO
AUTOTRASPORTATORI
DI COSE PER CONTO TERZI
DELLA PROVINCIA DI FROSINONE

(Approvato con deliberazione C.P. n. 39 del 2002)

SOMMARIO

FONTI NORMATIVE.....pagina 1

REGOLAMENTOpagina 2

FONTI NORMATIVE

- Art. 1 della Legge n. 298 del 6 giugno 1974, che istituisce l'Albo Autotrasportatori di cose per conto terzi;
- D. Lgs. n. 198/91, 84/98, 398/2000 e successive modifiche ed integrazioni, che regolano l'accesso alla professione di autotrasportatore di cose per conto terzi;
- Art. 105 c. 3 lett. h) del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, che trasferisce alle Province la tenuta dell'Albo Autotrasportatori di cose per conto terzi;
- Accordo Stato–Regioni-Enti locali del 14/02/2002 recante “*Modalità organizzative e procedure per l'applicazione dell'art. 105 c. 3 del D.Lgs. 112/98*”;
- Art. 107 c. 3 lett. F) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

REGOLAMENTO

Art. 1

(Oggetto e definizioni)

1. Le norme del presente Regolamento disciplinano modalità e procedure per il funzionamento della Commissione relativa all'iscrizione all'Albo Autotrasportatori di cose per conto terzi;
2. I compiti di tenuta degli Albi Provinciali si intendono comprensivi di tutte le attività di relazione con l'utenza, istruttoria amministrativa, deliberazione ed esecuzione dei provvedimenti relativi all'iscrizione all'Albo Nazionale Autotrasportatori, variazioni di imprese già iscritte, alle cancellazioni, all'adozione delle sanzioni disciplinari e pecuniarie previste dalla normativa vigente.
3. L'iscrizione all'Albo è condizione necessaria per l'esercizio dell'Autotrasporto di cose per conto terzi.
4. L'Albo è pubblico.

Art. 2

(Costituzione Commissione)

1. E' costituita presso l'Amministrazione Provinciale di Frosinone la Commissione consultiva di cui al punto 3) dell'Accordo Stato-Regioni-Enti locali del 14/02/2002.
2. La Commissione è composta da:
 - a) n. 1 funzionario esperto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti designato dal Direttore del Dipartimento Trasporti Terrestri di Frosinone;
 - b) n. 1 funzionario esperto della Regione Lazio;

- c) n. 1 funzionario esperto dell'Amministrazione Provinciale di Frosinone;
 - d) n. 1 funzionario esperto della Prefettura;
 - e) n. 1 funzionario esperto della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Frosinone;
 - f) n. 1 funzionario esperto dell'Agenzia Regionale delle Entrate di Frosinone;
 - g) n. 2 rappresentanti delle Associazioni locali aderenti alle Associazioni nazionali dell'autotrasporto individuate come maggiormente rappresentative dalla locale Camera di Commercio;
 - h) n. 1 rappresentante del Movimento cooperativo;
3. Il componente Dirigente della Provincia, o il funzionario da lui delegato, svolge la funzione di Presidente ed assicura le funzioni di segreteria;
4. Ciascun Ente o organizzazione di cui al c. 2, designa il rappresentante effettivo ed un supplente, da nominarsi con Decreto del Presidente della Provincia di Frosinone.

Art. 3

(Durata del mandato)

- 1. I componenti della Commissione durano in carica tre anni dalla nomina e possono essere confermati una sola volta;
- 2. Scaduto il triennio del loro mandato, i componenti della Commissione restano in carica fino a che non si sia provveduto alle nuove nomine e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi;
- 3. Decade dall'incarico il componente che sia risultato assente senza giustificato motivo per tre riunioni consecutive o che venga a trovarsi in condizioni di incompatibilità con la funzione svolta nella Commissione.

Art. 4

(Attività della Commissione)

- 1. La Commissione emette un parere obbligatorio e non vincolante sui seguenti procedimenti amministrativi:
 - a. l'iscrizione all'Albo delle imprese di autotrasporto di merci conto terzi per l'esercizio dell'attività con veicoli di portata utile superiore a 3.5 tonnellate;
 - b. Cancellazione di imprese iscritte, a seguito di accertamenti sulla carenza dei requisiti di iscrizione;
 - c. Irrogazione di sanzioni disciplinari e pecuniarie;

2. La Commissione è convocata dal Presidente in relazione al numero di istanze presentate e, comunque, non più di due volte al mese;
3. La riunione è valida se sono presenti almeno un terzo dei componenti. Le decisioni sono valide se prese con la maggioranza dei partecipanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente;
4. In caso di assenza del titolare, partecipa alla riunione un supplente.

Art. 5
(Gettoni di presenza)

1. Ai componenti effettivi e supplenti della Commissione, al Presidente ed al Segretario è dovuto il pagamento di un gettone di presenza. Ai componenti sono rimborsate le spese di missione in maniera analoga a quanto effettuato per i dipendenti della Provincia di Frosinone.

Art. 6
(Presentazione delle domande)

1. La domanda, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa su carta legale, dovrà essere rivolta a "*Provincia di Frosinone – Ripartizione Trasporti – Albo Autotrasportatori di cose per conto terzi*". La domanda dovrà essere redatta utilizzando gli appositi modelli predisposti dall'Amministrazione o modelli equivalenti contenenti le stesse indicazioni.
2. Il Dirigente, o il funzionario da lui delegato, sentita la Commissione, per i casi di sua competenza, decide entro e non oltre il termine di trenta giorni sulle domande di iscrizione all'Albo, con provvedimento motivato notificato dall'interessato. Qualora, per mancato raggiungimento del numero minimo dei componenti, non sia possibile riunire la Commissione nel termine di trenta giorni dall'istanza, il Dirigente dell'ufficio emette il provvedimento che sarà portato a ratifica della Commissione nella prima riunione utile.

Art. 7
(Ricorsi)

1. Avverso i provvedimenti di cui al c. 2 dell'art. 1 sono esperibili i normali rimedi giurisdizionali.

Art. 8

(Tasse di iscrizione ed istruttoria)

1. Alla domanda di iscrizione, o variazione riguardante la struttura aziendale, deve essere allegato un versamento dell'importo di € 25,00 per spese di istruttoria, intestato a "Provincia di Frosinone – Piazza Gramsci, 13 – Servizio Tesoreria c.c. 13197033" con causale obbligatoria "*tasse di istruttoria per iscrizione/variazione all'Albo Autotrasporti per conto terzi*";
2. Negli anni successivi, l'importo di cui al comma 1 potrà essere aggiornato con delibera di Giunta.

Art. 9

(Disposizioni transitorie e finali)

1. In merito ai requisiti necessari per l'iscrizione all'Albo, il mantenimento dei requisiti stessi, e per quanto altro non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia;
2. Nelle more della costituzione della Commissione consultiva di cui all'art. 2 c. 1, il Dirigente, o il funzionario da lui delegato, può avvalersi del parere del Comitato Provinciale di cui all'art. 2 lett. B) della Legge 298/74, ovvero rilasciare il provvedimento salvo successiva acquisizione del parere della Commissione.